

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-380 del 25/01/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA3210 (3379/S). Società Agricola La Sorgente s.s. - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Formigine (MO) ad uso igienico/assimiliati (zootecnico). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18
Proposta	n. PDET-AMB-2023-357 del 24/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque GENNAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA3210 (3379/S). Società Agricola La Sorgente s.s. - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Formigine (MO) ad uso igienico/assimiliati (zootecnico). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.

La Responsabile

Richiamate:

- la domanda di concessione in sanatoria su pozzo esistente inoltrata dalla ditta SOCIETÀ AGRICOLA LA SORGENTE S.S. con sede legale a Formigine (MO) via Viazza di sopra 25 - C.F. 023977070364 in data 13/09/2001 assunta a prot. 9909, il cui prelievo ha potuto essere legittimamente esercitato ai sensi del comma 6 dell'art. 96 D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152;

Considerato che le caratteristiche della derivazione indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 del R.R. n. 41/2001;

dato atto che con nota prot. PGMO/2016/11920 del 30/06/2016 sono state acquisite integrazioni per il completamento dell'istruttoria comprendenti una relazione tecnica ed idrogeologica a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna con le quali si comunica che il quantitativo di prelievo richiesto diminuisce dai 9000 mc/anno indicati nella domanda a 5000 mc/anno;

Dato atto che essendo la domanda antecedente alla delibera del Comitato Istituzionale permanente dell'Autorità di Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po ("Direttiva Derivazioni") n° 8/2015 la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico è stata demandata all'Autorità di Distretto Stessa come da indicazioni operative sull'applicazione della delibera citata;

Acquisiti:

- con protocollo n. PG/2022/114033 del 11.07.2022 il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale;

- con protocollo n. PG/2022/192471 del 22.11.2022 il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico del Fiume Po;

Dato atto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 170 del 08/06/2022 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale

canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "Igienico e assimilati" che include l'uso zootecnico/promiscuo agricolo, di cui, rispettivamente, alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è stato calcolato secondo le vigenti norme regionali per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che la Ditta ha versato, in data 18/01/2023:

- € 250 a titolo di deposito cauzionale,
- € 2.658,43 quali canoni arretrati per le annualità dal 2006 al 2022 comprese;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al 31.12.2031;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Su proposta del Responsabile del procedimento,

Per quanto precede

DETERMINA

a) **di rilasciare** alla ditta AZIENDA AGRICOLA LA SORGENTE S.S. con sede legale a Formigine (MO) via Viazza di sopra 25 - C.F. 023977070364, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 1 pozzo esistente su terreno di proprietà, censito al foglio 55 mappale 104 N.C.T. del Comune di Formigine (MO), da utilizzare per uso zootecnico (igienico e assimilati), con una portata massima d'esercizio di **3,0 litri/sec.** e per un quantitativo massimo prelevabile pari a **5.000 mc/anno - Proc. MOPPA3210 (3379/S)**

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/01/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2031**;

d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del SAC ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta SOCIETÀ AGRICOLA LA SORGENTE S.S. con sede legale a Formigine (MO) via Viazza di sopra 25 - C.F. 023977070364 codice procedimento **MOPPA3210** (3379/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo: **3,0 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo **5.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo zootecnico per allevamento suinicolo.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa consiste in n° 1 pozzo esistente come da caratteristiche riassunte nella seguente tabella:

Denominazione Pozzo	MOPPA3210-1
Dati catastali NCT Comune di Formigine	Foglio 55 , Mappale 104
Coordinate UTM-RER	X=649.147 Y= 934.314
Anno di costruzione	1976
Materiale colonna	Ferro
Diametro	300 mm
Profondità	77 m
Finestrature	PLURIFALDA - N° 2 filtri a prof.tà -46 e -70 mt da p.c. - lunghezza non nota
Acquifero sfruttato	2400ER-DQ2-CCI - conoide Tiepido - Confinato inferiore
Potenza elettropompa	3,0 KW
Portata di esercizio	3,0 l/sec
Avampozzo	fuori terra a sezione circolare Ø=100 cm;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - la durata della concessione è di dieci anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2022 ammonta a **€ 170,31** .

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo pari ad una annualità del canone come da norme regionali vigenti).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Qualora non ancora presente o non funzionale, il concessionario è tenuto ad installare entro tre mesi dal rilascio della presente concessione, un dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi emunti, tarato da ente certificato ai sensi delle norme vigenti e non manomissibile.

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aocomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami od acque reflue o sostanze liquide. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi diversi dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e ad eventuali od ulteriori scadenze temporali.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA

OLOGRAFA E TRASMESSO CON PEC

DEL 20/01/2023 PROT.

PG/2023/10470]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.